

Comune di Frassino (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2012: "Modifiche al Regolamento Edilizio vigente ai sensi art. 3 comma 10 L.R. 19/99 - Approvazione".

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1) Di modificare il comma 3 dell'art. 16 con le parti evidenziate in grassetto, l'art. 36 introducendo il comma 1bis e l'art. 56 introducendo il comma 4, come risulta dal testo degli articoli interessati del regolamento edilizio allegati alla presente delibera;

2) di dichiarare che tale modifica è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

3) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4) di dare atto che la presente deliberazione, contenente il testo modificato, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Stralcio articoli modificati

Art. 16-Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

(omissis)

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi ed altri requisiti funzionali e dimensionali

(omissis)

1 bis. La norma del comma 1 precedente relativa alla misurazione dell'altezza interna "sottotrave" non si applica agli interventi di recupero di fabbricati esistenti ove si mantengano o prevedano solai realizzati con travi in legno in vista. In tal caso la misura dell'altezza interna si effettua "sotto tavolato".

Art. 56 sporgenze fisse e mobili

(omissis)

4. Le limitazioni di cui alle lettere a), c) e d) del secondo comma precedente non si applicano qualora lo spazio pubblico o di uso pubblico sul quale debbono aggettare le sporgenze sia, per larghezza, pendenza o altri motivi, non transitabile con autovetture. In tal caso tuttavia le condizioni per realizzare eventuali aggetti debbono essere accertate dall'Amministrazione Comunale mediante delibera di Giunta ed in ogni caso sono ammesse sporgenze ad una altezza non inferiore a m. 2,70 dal piano dello spazio pubblico o di uso pubblico.